

CONTRIBUTO UNIFICATO

ORIGINALE

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE**

In persona del Giudice Unico
Michela Tamagnone

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
N° <u>6756/09/P</u>
Fasc. N° <u>27603/06</u>
Cron. N° <u>3955/09</u>
Rep. N° <u>12365</u>

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 27603/06 RG

Pendente tra

IL CASO.it

[REDACTED] elettivamente domiciliati in **[REDACTED]**
[REDACTED], presso lo studio dell' avv. Cecilia Ruggeri
che la rappresenta e difende per delega in atti

Parte attrice

CONTRO

[REDACTED] elettivamente domiciliata **[REDACTED]**
[REDACTED], presso lo studio dell' avv. **[REDACTED]**
che la rappresenta e difende delega in atti

Parte convenuta

UN

CONCLUSIONI

come da fogli allegati

DATO AVVISO IL
- 6 OTT. 2009

Studio legale

Avv. Cecilia Ruggeri

C.so Inghilterra, 39 - 10138 - TORINO

Tel. 011/43.30.187 - 43.31.746

Fax. 011/43.30.187

TRIBUNALE DI TORINO

Sez. VI civile

R.G. N. 27603/06

COPIA

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Per [redacted], in persona del legale rappresentante signor [redacted], con sede legale [redacted], rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Cecilia Ruggeri, del foro di Torino, con studio in Torino, C.so Inghilterra n. 39, presso il quale è elettivamente domiciliata

- attore -

CONTRO

Banca [redacted], rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted]

- convenuto -

La [redacted] precisa le conclusioni come segue:

in via istruttoria:

- acquisire i documenti offerti in comunicazione, nell'atto di citazione e nella memoria del 14 maggio 2007;

IL CASO.it

- disporre CTU volta a calcolare, sulla base delle argomentazioni di fatto e di diritto esposte e della documentazione acquisita, l'effettivo residuo dare/avere in relazione al conto corrente n. [redacted], acceso dalla [redacted] I., sin dal 28/01/91 fino al 30/06/2000 con espunzione, ex art. 1815 co. 2 C.c., in via analogica con quanto disposto in materia di mutuo, di ogni interesse (previo calcolo del superamento del c.d. Tasso soglia ex art 2 legge 7 marzo 1996 n. 108); 2) inoltre, rideterminare le somme pagate dalla società correntista in costanza di rapporto di conto corrente, con sostituzione dei saggi di interesse

effettivamente applicati dalla Banca in forza della clausola "uso piazza", con il tasso di interesse nella misura legale (ovvero in subordine, per il periodo successivo al 1° settembre 1993, con l'indice previsto dall'art. 117 co. 7 lett a del T.u.B. [ovvero di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del tesoro] emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto), comunque senza capitalizzazioni ed espungendo dalle somme così determinate quanto corrisposto dalla cliente a titolo di commissioni di massimo scoperto; 3) calcolare quanto percepito dalla banca per ogni addebito effettuato al correntista secondo il sistema delle valute.

nel merito:

IL CASO.it

- accertare e dichiarare, stante la violazione del combinato disposto degli artt. 1346 e 1284 C.c., la nullità della clausola di determinazione degli interessi "uso piazza", disponendone la sostituzione automatica con il tasso legale;
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1283 C.c. e per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicati al rapporto intercorso tra [redacted] e la "Banca [redacted]" praticata sul conto corrente n. [redacted];
- accertare e dichiarare, per difetto di espressa pattuizione scritta e per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e della loro capitalizzazione trimestrale, nonché delle operazioni giorni-valuta, da parte della "Banca [redacted]", nei confronti della [redacted] in relazione al contratto di conto corrente n. [redacted];
- accertare il superamento dei tassi soglia previsti periodicamente dal Ministero del Tesoro, con applicazione, da parte della Banca, di tassi usurari in danno alla società attrice e dichiarare l'indebito arricchimento dell'istituto di credito per tutte le somme addebitate a titolo di interesse usurario, in quanto non dovute, o comunque, previa applicazione automatica del tasso di legge, per tutte le somme imputate a titolo di interesse debitore, nell'ammontare eccedente l'applicazione del tasso legale

e, conseguentemente,

- dichiarare tenuta e condannare la [REDACTED], ai sensi degli artt. 2033 e 2041 C.c. e per i motivi esposti in narrativa, alla restituzione in favore della società correntista delle somme illegittimamente percepite a titolo di applicazione di interessi in misura non determinata in forza di clausola "uso piazza", di capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, di commissione di massimo scoperto e di sua capitalizzazione trimestrale, di operazioni giorni-valuta, indicativamente commisurata in £ 133.178.009 (€ 68.780,70), ovvero di quell'altra somma accertanda in corso di causa, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;

IL CASO.it

- dichiarare la Banca convenuta tenuta alla restituzione della somma pari a tutti gli interessi usurari percepiti a partire dal 1996 in conseguenza dell'applicazione di tassi debitori eccedenti il tasso soglia trimestrale, o della somma equivalente alla differenza tra l'applicazione del tasso usurario e del tasso legale, da applicarsi in via automatica;

- dichiarare altresì tenuta e condannare la Banca [REDACTED] a risarcire il maggior danno conseguente alla mancata disponibilità della somma complessiva di £ 133.178.009 (€ 68.780,70) per il periodo decorso dal 31 marzo 2000 ad oggi, tenuto conto di investimenti finanziari" alternativi, o della veri ore somma che il Giudice riterrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi sino all'effettivo soddisfo.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Torino, 06 luglio 2009

Avv.  Ruggeri

rappresentata e difesa

~~CITA~~

la Banca [redacted] in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in [redacted], a comparire innanzi al Tribunale Ordinario di Torino, sezione e G.I. designandi, all'udienza del 29 gennaio 2007, ore di rito, con avviso di costituirsi venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forma previste dall'art. 166 c.p.c., con l'avviso che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere, in sua presenza o in sua legittima declaranda contumacia, le seguenti

CONCLUSIONI

per [redacted]
LA BANCA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

salvis iuribus, contrariis reiectis,

in via istruttoria:

- acquisire i documenti offerti in comunicazione, con espressa riserva di indicare nuovi mezzi di prova nonché produrre documenti nel proseguo del giudizio;

IL CASO.it

- ordinare alla Banca il deposito della documentazione relativa ai contratti originari di conto corrente e di apertura di credito;

- disporre CTU volta a calcolare, sulla base delle argomentazioni di fatto e di diritto esposte e della documentazione acquisita, l'effettivo residuo dare/avere in relazione al conto corrente n. [redacted] acceso dalla [redacted]

[redacted] presso la Banca [redacted] con espunzione, ex art.

ini

1815 co. 2 C.c., di ogni interesse, qualora ne fosse accertata l'usurarietà, ovvero, in subordine, con rideterminazione, a partire dal 1991, del tasso di interesse nella misura legale, senza capitalizzazioni ed esclusa la rilevanza delle commissioni di massimo scoperto e dei giorni-valuta.

nel merito:

- accertare e dichiarare, stante la violazione del combinato disposto degli artt. 1346 e 1284 C.c., la nullità della clausola di determinazione degli interessi "uso piazza", disponendone la sostituzione automatica con il tasso legale;

IL CASO.it

- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1283 C.c. e per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicati al rapporto intercorso tra la [redacted] e la "Banca [redacted] praticata sul conto corrente n. [redacted];
- accertare e dichiarare, per difetto di espressa pattuizione scritta e per i motivi meglio esposti in narrativa, l'illegittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto e della loro capitalizzazione trimestrale, nonché delle operazioni giorni-valuta, da parte della "Banca [redacted]", nei confronti della [redacted] in relazione al contratto di conto corrente n. [redacted];
- accertare il superamento dei tassi soglia previsti periodicamente dal Ministero del Tesoro, con applicazione, da parte della Banca, di tassi usurari in danno alla società attrice e dichiarare l'indebito arricchimento dell'istituto di credito per tutte le somme addebitate a titolo di interesse usurario, in quanto non dovute, o comunque, previa applicazione automatica del tasso di legge, per tutte le somme imputate a titolo di interesse debitore, nell'ammontare eccedente l'applicazione del tasso

un

legale

e, conseguentemente,

- dichiarare tenuta e condannare la ██████████ ai sensi degli artt. 2033 e 2041 C.c. e per i motivi esposti in narrativa, alla restituzione in favore della società correntista delle somme illegittimamente percepite a titolo di applicazione di interessi in misura non determinata in forza di clausola "uso piazza", di capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, di commissione di massimo scoperto e di sua capitalizzazione trimestrale, di operazioni giorni-valuta, indicativamente commisurata in £ 133.178.009 (€ 68.780,70), ovvero di quell'altra somma accertanda in corso di causa, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;

IL CASO.it

- dichiarare la Banca conventua tenuta alla restituzione della somma pari a tutti gli interessi usurari percepiti a partire dal 1996 in consanguenza dell'applicazione di tassi debitori eccedenti il tasso soglia trimestrale, o della somma equivalente alla differenza tra l'applicazione del tasso usurario e del tasso legale, da applicarsi in via automatica;
- dichiarare altresì tenuta e condannare la Banca ██████████ a risarcire il maggior danno conseguente alla mancata disponibilità della somma complessiva di £ 133.178.009 (€ 68.780,70) per il periodo decorso dal 31 marzo 2000 ad oggi, tenuto conto di investimenti finanziari alternativi, o della veriore somma che il Giudice riterrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi sino all'effettivo soddisfo.

UN

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] domandando pronuncia di accertamento e declaratoria di nullità- in relazione al rapporto di conto corrente bancario n. [REDACTED] con apertura di credito, stipulato nel 1991- della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della clausola di determinazione degli interessi *uso piazza*, l'illegittima applicazione delle commissioni di *massimo scoperto*, l'illegittima applicazione di tassi usurari, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del *quantum indebitamente percepito*, oltre al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio [REDACTED] la quale preliminarmente eccepiva la prescrizione delle pretese attoree, la decadenza della stessa e, nel merito, contestava la fondatezza delle domande di controparte chiedendone il rigetto, Fallito il tentativo di conciliazione, veniva disposta CTU contabile

IL CASO.it

Depositato l'elaborato, e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

La presente controversia concerne la fattispecie di c.d. anatocismo bancario, materia in relazione alla quale gli orientamenti giurisprudenziali sono molteplici. wv
Ritiene questo giudice di chiarire il proprio orientamento in materia, successivamente applicando i criteri individuati al caso di specie, con le conseguenze che ne derivano.

Sull'intervenuta prescrizione del diritto.

Parte convenuta ha preliminarmente eccepito la intervenuta prescrizione del diritto azionato dagli attori, evidenziando che il termine di prescrizione decorrerebbe dal giorno in cui viene addebitato l'interesse e pertanto dal giorno in cui la banca incassa le somme, giacchè sarebbe da quel momento che il cliente avrebbe la facoltà di agire in ripetizione.

Si osserva sul punto, anzitutto, che l'orientamento giurisprudenziale sostanzialmente unanime è ormai concorde nel ritenere che l'esercizio del diritto ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato in relazione a interessi anatocistici sia soggetto al termine di prescrizione decennale, dal momento che le contestazioni inerenti la nullità delle clausole anatocistiche attengono all'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti annotati nelle singole partite dell'estratto conto, e dunque alla normativa generale sui contratti, con la conseguenza che occorre far riferimento al termine ordinario prescrizione ex art. 2946 c.c. (cfr. Cass., 11 settembre 1997 n. 8989; Trib. Milano, 4 luglio 2002; Trib. Lecce, 6 marzo 2006; Trib. Bari, 24 marzo 2007).

IL CASO.it

Appare quindi corretto ritenere che *“la domanda di ripetizione della somme attribuite alla banca a titolo di anatocismo e commissione di massimo scoperto non sia soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2948 n.4, bensì, trattandosi non di azione diretta ad ottenere il pagamento di interessi non corrisposti, bensì di azione mirata a conseguire la restituzione di interessi indebitamente corrisposti, ex art. 2033 c.c., al termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.”* (Trib. Monza, 7 aprile 2006).

Quanto al momento da cui decorre il termine prescrizione, vale al dire il *dies a quo*, , ritiene questo giudice che l'assunto secondo cui esso decorrerebbe dal momento dell'addebito sul conto corrente sia infondato.

Ed invero, ancora l'orientamento giurisprudenziale maggioritario sia di merito che di legittimità, cui si ritiene di aderire, fonda la tesi

della decorrenza prescrizione dalla data di chiusura del conto corrente sull'assunto per cui il relativo contratto è negozio unitario, da cui non può che derivare un unico rapporto, seppur articolato in una pluralità di atti esecutivi, risultando infatti la determinazione dei crediti e dei debiti tra le parti contraenti soltanto con l'individuazione del saldo finale (Cass., 9 aprile 1984 n. 2262; App. Lecce, 22 ottobre 2001; Trib. Napoli, 19 dicembre 2004; Trib. Lecce, 6 marzo 2006; trib. Lecce, 8 gennaio 2007).

Ne deriva che il correntista, in tal caso, potrà ripetere, entro il termine suddetto, ogni somma indebitamente corrisposta nel corso dell'intero rapporto di conto corrente, dunque anche vent'anni prima: peraltro, laddove l'istituto bancario, come gli è consentito, abbia eliminato la documentazione afferente al rapporto anteriore ai dieci anni, spetterà al correntista produrre in giudizio la documentazione anteriore, onde consentire l'accertamento in relazione ad eventuali interessi indebitamente corrisposti in detto periodo risalente.

IL CASO.it

Pertanto, occorre valutare se l'atto di citazione sia stato notificato nel termine di dieci anni dalla data di chiusura del rapporto: in ipotesi di risposta affermativa, il buon diritto a ripetere l'indebito dovrà essere affermato, e l'indagine sulle somme corrisposte dovrà estendersi, nella CTU, a tutto il periodo contrattuale, compatibilmente con la documentazione ottenuta in giudizio.

Nel caso in esame, quindi, il quesito al CTU –come formulato in corso di giudizio- avrebbe dovuto comprendere l'intero periodo contrattuale, e non invece, come effettuato dal precedente GI, il solo periodo di dieci anni antecedente l'atto di citazione. Sotto questo profilo, quindi, posta l'affermazione secondo cui il diritto attoreo non risulta prescritto, dovrà essere disposto supplemento di CTU con rimessione parziale della causa in istruttoria.

W

Sull'intervenuta decadenza.

Nessuna valenza assume l'argomentazione di parte convenuta, secondo cui la mancata contestazione degli estratti conto nel termine di sessanta giorni determinerebbe l'approvazione degli stessi da parte del correntista, con riferimento al disposto ex art. 1832 c.c.: viene infatti, ancora unanimemente, ritenuto che tale preclusione riguardi solo gli aspetti strettamente contabili, e non invece la possibilità di contestare le regole sulla base delle quali il risultato finale è stato determinato. Giova sul punto richiamare Cass., 26 luglio 2001, n. 10186, secondo cui *"nel contratto di conto corrente l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti e agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti da cui essi derivino, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto corrente comportano che il debito fondato su un negozio nullo, annullabile o inefficace (o comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile"*.

IL CASO.it

Sulla illegittimità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi.

E' ormai ben noto come, a far data dalla sentenza n. 2374 del 16 marzo 1999, emessa dal Supremo Collegio, sia stata ritenuta l'illegittimità delle clausole anatocistiche bancarie per contrasto con l'art. 1283 c.c.; come la Cassazione, in seguito abbia seguito il nuovo indirizzo pronunciandosi a più riprese in tal senso (Cass., 30 marzo 1999 n. 3096; Cass., 17 aprile 1999 n. 3845; Cass., 11 novembre 1999 n. 12507), affermando che tale prassi non è giustificata dall'esistenza di alcun preteso uso normativo, e come tale indirizzo sia stato ribadito anche successivamente, affermando

WV

la nullità delle pattuizioni anatocistiche ai contratti di conto corrente bancario per il periodo antecedente alla entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 (Cass., 4 maggio 2001 n. 6263; Cass., 28 marzo 2002, n. 4490).

E'parimenti ben noto come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425/2000, abbia sostanzialmente respinto il tentativo del legislatore di ritenere legittimo il sistema anatocistico, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3 d.lgs. 325/1999, nella parte in cui stabiliva che le clausole contenute nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della citata delibera CICR - 22 aprile 2000- fossero valide ed efficaci.

La pronuncia delle SU n. 21095 del 4 novembre 2004, si è infine pronunciata nuovamente sul tema, affermando la rilevabilità d'ufficio della nullità e l'invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo antecedente alle pronunce della primavera del 1999., vale a dire che è stato affermato il principio della illegittimità dell'anatocismo anche per il passato. **IL CASO.it**

Annosa è stata, poi, la questione relativa alla pretesa legittimazione della capitalizzazione annuale o semestrale.

Non sono mancate pronunce di stampo diverso (Trib. Roma, 8 ottobre 2004) vale a dire che riconoscevano la legittimità della capitalizzazione annuale.

Ritiene tuttavia questo giudice, ancora aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario (Trib. Pescara, 18 novembre 2005; Trib. Napoli, 19 dicembre 2004) che debba affermarsi l'illegittimità di qualsivoglia capitalizzazione, quand'anche effettuata con periodicità diversa da quella trimestrale.

In altri termini, deve affermarsi che nessuna capitalizzazione sia possibile, e, durante tutto il rapporto, gli interessi debbano essere conteggiati separatamente al capitale, onde evitare che, alla chiusura periodica del conto, possano prodursi effetti anatocistici

attraverso l'applicazione di interessi su un importo che sarebbe già comprensivo di tali oneri.

Detto assunto si fonda sulla natura imperativa del disposto ex art. 1283 c.c., che non consente in alcun modo la deroga: invero, l'obbligazione di interessi non può essere considerata alla stessa stregua delle obbligazioni pecuniarie, ex art. 1284 c.c., poiché al contrario riveste natura accessoria che non muta nemmeno in caso di estinzione dell'obbligazione principale: il debito di interessi, quindi, non può produrre ulteriori interessi così come invece il legislatore ha previsto all'art. 1282 c.c. per ogni credito liquido ed esigibile, e dunque, in genere, per le obbligazioni pecuniarie, giacché è proprio quanto disposto nel successivo art. 1283 c.c. a caratterizzare la *species* dell'obbligazione di interessi rispetto al *genus* dell'obbligazione pecuniaria.

IL CASO.it

Da quanto esposto deve concludersi nel senso che per il periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR, nessuna capitalizzazione deve ritenersi consentita, ed il quesito al CTU dovrà essere posto in tali esclusivi termini sino a tale data.

Quanto al periodo successivo, dovrà essere provato dall'Istituto bancario che le modifiche contrattuali siano state comunicate alla clientela nei modi e nelle forme previsti (art. 7 delibera: "*le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 2 luglio (...) Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000*"):

in tal caso, la capitalizzazione trimestrale potrà trovare applicazione alla luce del criterio ivi indicato, vale a dire nel senso che l'accredito e l'addebito siano stabiliti con la stessa periodicità

nel conteggio degli interessi creditori e debitori (art. 2 della delibera).

Va quindi sottolineato che l'entrata in vigore della delibera non è, di per sé, sufficiente a determinare la validità della capitalizzazione periodica, bensì è necessario che sia provata-evidentemente dall'istituto bancario- la comunicazione nei termini previsti nella delibera stessa, pena la persistente inapplicabilità della capitalizzazione medesima.

Ciò per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera, con riferimento a contratti stipulati in un momento antecedente.

IL CASO.it

Per i contratti stipulati successivamente, la capitalizzazione deve ritenersi consentita qualora nei contratti sia contenuta la clausola-specificamente approvata per iscritto a pena di inefficacia (art. 6 delibera CICR 9 febbraio 2000)- che indichi la periodicità di capitalizzazione degli interessi, il tasso applicato e, nel caso sia contenuta una capitalizzazione infrannuale *"il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione"*, nonché, ancora, che sia rispettato il suddetto principio di reciprocità, vale a dire l'identità di periodicità di capitalizzazione trimestrale tra interessi a debito ed a credito all'interno dello stesso contatto di conto corrente: in caso contrario, la clausola contrattuale dovrà essere ritenuta nulla, e, ancora, nessuna capitalizzazione potrà aver luogo.

Ne deriva che il quesito al CTU andrà formulato nel senso del conteggio della eventuale capitalizzazione -posto il dimostrato rispetto degli oneri stabiliti a carico della banca in punto comunicazione e approvazione- a far data dall'1 luglio 2000, data di entrata in vigore della delibera.

Sul tasso di interesse.

Posta la esclusione della capitalizzazione nei termini testé riportati , deve essere esaminata la problematica relativa al tasso di interesse applicabile.

Rileva questo giudicante che tre sono le possibili ipotesi di tasso di interesse applicabile:

- a) il tasso stabilito dal contratto bancario, vale a dire quello contrattualmente stabilito con l'istituto bancario;
- b) il tasso legale, indicato dall'art. 1284 c.c. ;
- c) il tasso previsto dall'art. 117 comma 7 Testo Unico Bancario, che sancisce come *"in caso di inosservanza del comma 4, nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto"*. Il comma 6 dell'art. 117 T.U.B. sancisce che *"sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati"*.

IL CASO.it

Quanto al primo, il tasso stabilito nel contratto bancario, andrà quindi ritenuto applicabile solo se espressamente convenuto per scritto, con precisa indicazione numerica. Invero, la prassi della determinazione del tasso debitore e degli ulteriori oneri e commissioni attraverso un generico rinvio ai c.d. usi piazza , e cioè a quanto generalmente praticato dagli istituti di credito in una zona determinata, appariva in palese contrasto con i principi di trasparenza e tutela del consumatore, e violava altresì quanto disposto dal codice civile (art. 1346 c.c.) in tema di determinabilità dell'oggetto del contratto con conseguente nullità ex art. 1418 c.c.

- e di determinazione per iscritto, ex art. 1284 c.c. del tasso di interesse ultralegale.

Il TU bancario, come detto, sancisce la nullità di dette clausole determinando il tasso di interesse da applicarsi in caso di violazione: onde, a far data dall'entrata in vigore del suddetto TU, sussiste una precisa indicazione normativa del tasso applicabile in caso di nullità della clausola contrattuale.

Peraltro, ancorché il d. lgs. 385/03 sia irretroattivo ex art. 161, tuttavia il codice civile, sin dal 1942, ha stabilito all'art. 1284 c.c. la necessità di forma scritta per la determinazione dell'interesse ultralegale, e, all'art. 1346 c.c., la necessaria determinabilità dell'oggetto del contratto.

IL CASO.it

Appare dunque assolutamente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che afferma la nullità delle clausole di rinvio agli usi piazza quand'anche sia contenuta nei contratti stipulati anteriormente al 1992 (Cass., 23 giugno 1998 n. 6247; Cass., 28 marzo 2002 n. 4490; Cass., 23 settembre 2002, n. 13823).

Dalla corretta applicazione dei principi esposti, discende che :

α) qualora nel contratto sia espressamente e specificamente indicato il tasso di interessi, esso dovrà trovare applicazione in quanto pienamente valido ed efficace;

β) fino al momento dell'entrata in vigore del TU bancario, nell'ipotesi di clausola che per determinare il tasso di interesse faccia rinvio ai c.d. *usi piazza*, andrà applicato il tasso legale ex art. 1284 c.c.;

γ) successivamente all'entrata in vigore del TU bancario, nel caso di clausola nulla per rinvio ai c.d. *usi piazza* dovrà trovare applicazione il tasso minimo dei Buoni ordinari del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti (art. 117 settimo comma lett. a)

ilm

Ne deriva che il quesito al CTU dovrà essere formulato in detti termini e con tali indicazioni.

La commissione di massimo scoperto.

Al di là del recente provvedimento in materia – intervenuto nel giugno 2009- contenuto nel decreto Tremonti , va immediatamente precisato che questo giudice ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, secondo cui la cms si concreta in un aumento non pattuito –e in quanto tale non dovuto- del costo effettivo della liquidità disponibile, e quindi del tasso di interesse effettivamente applicato, onde deve essere considerata nulla.

In altre parole, poiché la cms rappresenta il corrispettivo della liquidità disponibile presso l'istituto di credito prescelto, essa costituisce, nel momento in cui viene calcolata sulla somma massima utilizzata anziché su quella affidata o residua, un mezzo per addebitare ulteriori interessi corrispettivi, onde è nulla per mancanza di causa (Trib. Milano, 29 giugno 2002; Trib. Monza, 13 giugno 2007).

IL CASO.it

Già il decreto Bersani *bis* (d. l. 7/2007) del resto, aveva espressamente abolito la cms, e, del resto, normalmente il rinvio effettuato ai c.d. *usi piazza* è suscettibile dei medesimi rilievi di nullità già espressi in materia di determinazione degli interessi, dal momento che detto rinvio non soddisfa i presupposti della determinazione *per relationem*, poiché i criteri non sono prestabiliti, né obiettivamente individuabili (Cass., 23 settembre 2002, n. 13823), onde in tale ipotesi la clausola risulta ulteriormente nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418 comma 2 c.c.

Ne deriva la assoluta non debenza delle somme trattenute a tale titolo dalla banca, che dovranno esser restituite al correntista.

Il quesito al CTU dovrà quindi esser formulato secondo detta indicazione.

Gli interessi usurari ex L. 108/1996.

La legge 108/1996 (Legge Antiusura) ha introdotto, all'art. 2, il c.d. tasso soglia, ovvero un limite oltre il quale gli interessi applicati divengono usurari.

Detto tasso soglia viene determinato sulla base dei dati statistici offerti dalla Banca d'Italia, la quale deve tenere in considerazione l'incremento apportato da tutte le commissioni e spese che rendono il tasso nominale pattuito in concreto inferiore a quello effettivo.

Ex art. 4 L. 108/1996, *"se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"*.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha peraltro chiarito, in virtù dell'entrata in vigore dell'art. 1 comma 1, d.l. 395/2000, che *"i criteri fissati dalla ll. 108/96 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1 del d.l. 395/2000"* (Cass., 25 marzo 2003 n. 4380), e la giurisprudenza di merito è intervenuta affermando che seppur il d.l. 394/2000 escluda l'applicazione delle sanzioni civili e penali previste dalla legge antiusura per i contratti conclusi anteriormente alla sua entrata in vigore, il tasso contrattualmente dovuto dal consumatore andrà comunque sostituito dal tasso soglia (Trib. Monza, 22 aprile 2003).

IL CASO.it

Ne deriva che, in ipotesi di tasso usurario, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della normativa ex L. 108/96, il tasso dovrà esser sostituito dal tasso soglia, mentre per il periodo successivo il cliente potrà reclamare l'intero ammontare delle competenze versate a titolo di interessi, in dipendenza della nullità della clausola.

Il risarcimento del danno.

I pregiudizi conseguenti al consumatore dalla violazione, da parte della banca, del dovere di buona fede nell'esecuzione del rapporto, o nell'addebito o richiesta di somme non dovute sono ampi e variegati: possono invero riscontrarsi danni conseguenti al pregiudizio dell'attività economica svolta, nel caso di imprenditore commerciale, danni esistenziali conseguenti al peggioramento della qualità della vita in conseguenza alla segnalazione "a sofferenza" alla Centrale Rischi, danni conseguenti ad ingiuste espropriazioni forzate, e così via.

IL CASO.it

Ciò, in particolare, in considerazione dell'interpretazione c.d. *costituzionalmente orientata* del danno morale ex art. 2059 c.c., a seguito della pronuncia n. 233 del 2003, che consente di ritenere risarcibile il danno non patrimoniale ogni qualvolta venga leso un diritto della persona costituzionalmente garantito e cui la giurisprudenza prontamente aderito, affermando che il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse garantito costituzionalmente non è soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cp, e non presuppone la qualificabilità del fatto illecito come reato (Cass., n. 20355/05; Cass., n. 15022/05).

Peraltro, in aderenza all'ordinario criterio dell'onere della prova, spetterà alla parte dimostrare la sussistenza effettiva del danno, ed il nesso causale conseguente all'illecito comportamento tenuto dalla banca.

L'applicazione dei suddetti criteri alla fattispecie in oggetto.

La applicazione di principi sin qui esposti alla fattispecie in esame comporta che:

- 1) deve esser affermata la nullità della clausola del contratto di conto corrente stipulato tra le parti ed oggetto della presente

controversia, in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, stante la acclarata nullità dell'anatocismo;

- 2) non essendo stata provata da [REDACTED] la comunicazione postulata dalla Delibera CICR nei termini ivi indicati, la capitalizzazione dovrà essere esclusa anche per il periodo successivo alla entrata in vigore della delibera;
- 3) dovrà essere dichiarata la nullità della clausola del contratto laddove prevede che il tasso di interesse sia calcolata in relazione alle "condizioni praticate generalmente dalle Aziende di credito sulla piazza" (c.d. *usi piazza*), onde sino alla data di entrata in vigore del TUB dovrà trovare applicazione il tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c., e dopo l'entrata in vigore del TUB dovrà trovare applicazione il tasso di interesse ivi previsto dall'art. 117 α *tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto*); **IL CASO.it**
- 4) la commissione di massimo scoperto deve essere ritenuta nulla, onde essa non dovrà esser conteggiata;
- 5) il conteggio del *quantum* di interessi indebitamente corrisposti, dovrà essere effettuato, a far data dall'inizio del rapporto
- 6) La domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori non potrà trovare accoglimento, stante la assenza prova in relazione a investimenti finanziari alternativi.

Posta dunque la emissione di sentenza parziale in relazione all'*art* – accoglimento della domanda di ripetizione di indebito per nullità della clausola anatocistica ,con applicazione di tasso di interesse difforme da quello applicato, e nullità della commissione di massimo scoperto, ed al contrario rigetto della domanda di risarcimento del danno- questo giudice provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria onde disporre supplemento di CTU che effettui i conteggi secondo i criteri e le

determinazioni stabilite nella presente pronuncia, che risultano sostanzialmente omessi stante la diversità del quesito formulato in corso di causa da altro GI.

Spese al definitivo.

PQM

Il Tribunale,
non definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE PARZIALMENTE le domande formulate dagli attori nei confronti di ██████████, e per l'effetto

DICHIARA la nullità della clausola del contratto di conto corrente di cui è causa, nella parte relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi e nelle parti relative alla determinazione degli interessi ultralegali;

IL CASO.it

DICHIARA l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto da parte della banca convenuta al rapporto contrattuale suddetto;

DICHIARA TENUTA E CONDANNA parte convenuta alla restituzione, in favore degli attori, della somma da determinarsi nel supplemento di CTU che viene disposto con separata ordinanza;

RIMETTE la causa in istruttoria onde disporre supplemento di CTU per accertare il credito attoreo con riferimento ai criteri stabiliti nella presente sentenza.

Così deciso in Torino in data 20 settembre 2009.

Il Giudice
IL GIUDICE
Michela Tagliagnone

IL CANCELLIERE
C. MATAZZO

Depositato in Cancelleria

Torino, - 6 OTT. 2009
IL CANCELLIERE
C. MATAZZO

SENTENZA CONSEGNATA ALLA
CANCELLERIA DEL GIUDICE
ESTENSORE IN ORIGINALE
15 SENZA NECESSITA' DI COPIA
E COLLAZIONE IN DATA 25-09-09

IL CANCELLIERE
C. MATAZZO